

Isabella Ayme



Il bonus di 80 euro in busta paga: le novità

Il Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014 n. 89 (pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014), ha introdotto il bonus fiscale di 80 euro che è già andato ad impattare positivamente sullo stipendio dei lavoratori, a partire dallo scorso mese di maggio.

Si tratta, per il momento, di una misura valida solo per il 2014: il premier Renzi ha demandato alla prossima Legge di Stabilità la sua trasformazione in provvedimento strutturale, insieme al reperimento dei 10 miliardi di coperture finanziarie che servono. L'Agenzia delle Entrate, con diversi e successivi provvedimenti amministrativi, ha fornito risposte ai numerosi quesiti legati all'applicazione del credito di imposta e, soprattutto, ha precisato chi sono i soggetti beneficiari e le modalità di calcolo del credito di imposta che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.

In primis, le Circolari n. 8/E del 28 aprile e 9/E del 14 maggio hanno chiarito che gli adempimenti fondamentali che il sostituto deve effettuare per concedere gli 80 euro al proprio dipendente sono tre.

In particolare, bisogna:

1. **verificare la capienza dell'imposta lorda** sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro;
2. **calcolare l'importo del credito spettante** in relazione al **reddito complessivo**:
 - a. se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, il credito spetta per un importo pari a 640 euro;
 - b. se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000, il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, cioè applicando il “meccanismo del décalage” (quindi, l'importo del credito si azzerà al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro).

**Il Bonus
di 80 euro
in busta paga**

**DECRETO-LEGGE
24 aprile 2014, n. 66**

Reddito annuo lordo	Bonus annuo
da € 0 a € 8.000	€ 0
da € 8.000 a € 24.000	€ 640
da € 24.500	€ 480
da € 25.000	€ 320
da € 25.500	€ 160
da € 26.000 in poi	€ 0

Pertanto, i dipendenti che assommano più redditi - oltre a quello erogato da questo sostituto d'imposta - che li portino a superare il limite di 24mila euro lordi, devono avvertire i responsabili dell'erogazione degli stipendi, per evitare poi di dover restituire il denaro in sede di conguaglio;

3. **determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga:** l'importo del credito spettante deve essere, infatti, parametrato al numero dei giorni di lavoro dell'anno, tenuto conto delle regole ordinariamente applicabili per l'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR. Ad esempio, se un dipendente ha lavorato solo 120 giorni nell'anno 2014, l'interessato avrà diritto a 210,41 euro, come risultato di $(640/365) \times 120$.

CHI SONO I BENEFICIARI

Il bonus Irpef spetta a tutti i lavoratori dipendenti e a chi percepisce redditi assimilati al lavoro dipendente come:

- i soci lavoratori delle cooperative;
- i disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione;
- i lavoratori che percepiscono somme di sostegno al reddito come indennità di mobilità e in cassa integrazione guadagni;
- i titolari di borse di studio e assegni di formazione professionale;
- i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto;
- i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
- i pensionati (da luglio 2014).

Hanno diritto al bonus **anche colf e badanti**, ma in questo caso i datori di lavoro non devono corrisponderlo: saranno i lavoratori stessi che, per ottenerlo, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) l'anno prossimo.

Anche per i **lavoratori deceduti** gli eredi possono chiedere il riconoscimento del bonus in occasione della presentazione della loro dichiarazione dei redditi tramite modello Unico.

Possono accedere al bonus anche alcune categorie che, nello specifico, includono tra gli altri, i compensi ottenuti da lavori socialmente utili, da tirocini e borse di studio, i compensi dei sacerdoti.

Il bonus viene riconosciuto automaticamente dal proprio datore di lavoro in busta paga sulla base dei dati reddituali di cui egli è a conoscenza. Per chi percepisce le indennità di mobilità o di disoccupazione viene erogato direttamente dall'Ente insieme all'indennità.

CHI SONO GLI ESCLUSI

Vediamo nel dettaglio le categorie per ora escluse dal bonus.

Il Governo Renzi non esclude che alcune tra esse avranno la possibilità di divenirne beneficiarie con la Legge di Stabilità 2015.

1) **Chi guadagna più di 25mila euro.** Niente bonus per chi guadagna più di 1.500 euro netti al mese, considerati una cifra in grado di mettere i soggetti in sicurezza dalla soglia di povertà. Il provvedimento è di sostegno alle famiglie in difficoltà e 25mila euro è la cifra ritenuta discriminante: sotto questa quota di reddito scatta il bonus, mentre al di sopra se ne è esclusi. Per ora ne sono escluse anche le famiglie monoreddito e con figli.

2) **Incapienti.** Chi ha un reddito al di sotto degli 8mila euro annui non è soggetto al Fisco e, almeno per il momento, non è incluso nel bonus.

3) **Partite Iva.** Niente bonus per liberi professionisti e lavoratori autonomi.

A QUANTO AMMONTA

Il bonus Irpef viene calcolato sul reddito complessivo annuo e viene diviso per il numero di stipendi che verranno percepiti dal mese di maggio fino a fine anno, quindi nella maggioranza dei casi sarà diviso per 8 (buste paga da maggio a dicembre). Come avviene per le detrazioni da lavoro dipendente, il bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno. Quindi, lavorando solo da luglio a novembre, verranno percepiti i 5/12 del bonus. Viceversa, chi ha lavorato solo i primi mesi dell'anno, avrà diritto a recuperare il bonus non percepito presentando la dichiarazione dei redditi l'anno prossimo.

Per redditi compresi tra 8.000 e 24.000 euro la detrazione è fissa a 640 euro. Per i redditi compresi tra i 24.000 e 26.000 euro, invece, la detrazione viene calcolata in base al reddito. Ovviamente, la cifra potrà subire delle piccole variazioni, che dipendono, appunto, dal reddito preciso.

Per quanto riguarda l'importo del bonus, secondo la Circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate, i sostituti d'imposta devono calcolarlo su base giornaliera. Quindi, per chi ha diritto all'importo massimo di 640 euro da suddividere negli stipendi da maggio a dicembre, l'agevolazione oscillerà tra i 78,77 euro per i mesi con 30 giorni e gli 80,98 euro per i mesi con 31 giorni. Per un contratto a termine con scadenza il 31 ottobre, invece, il bonus complessivo è di 533,04 euro (640/365 moltiplicato per 304 giorni), che sarà suddiviso nei mesi da maggio a ottobre. Gli importi sono anticipati, per conto dell'amministrazione, dal sostituto d'imposta che poi li recupera compensando con le ritenute e, nel caso, i contributi previdenziali.

A COSA FARE ATTENZIONE

Il bonus Irpef spetta, come sopra illustrato, a chi non è incapiente e cioè a chi, una volta tolte dall'imposta totale le detrazioni da lavoro, ha ancora imposte da pagare. In pratica, chi guadagna fino a 8.000 euro all'anno sicuramente non ne ha diritto. Un lavoratore, però, che abbia lavorato solo alcuni mesi all'anno guadagnando complessivamente 8.000 euro, potrebbe aver comunque diritto a una parte del bonus. Per questo è sempre bene controllare e farlo presente al datore di lavoro o a chi presta assistenza fiscale.

Chi guadagna più di 8.000 euro all'anno e ha a carico il coniuge e/o i figli risultando, quindi, incapiente grazie alle detrazioni per carichi di famiglia, ha diritto al bonus.

Nel caso di cambio di lavoro nel corso dell'anno, bisogna comunicare al nuovo datore l'importo del bonus eventualmente percepito fino a quel momento, in modo tale da consentirgli di applicare la corretta tassazione e riconoscere eventualmente il bonus residuo ancora spettante.

Allo stesso modo, nel caso di più redditi da lavoro che complessivamente producono un reddito superiore a quello che dà diritto al bonus, occorre comunicare a ogni datore di lavoro di non applicarlo, altrimenti l'anno prossimo, in sede di presentazione del modello 730, il lavoratore dovrà restituire quanto gli fosse stato indebitamente corrisposto.

Occorre fare attenzione anche nel caso di redditi da locazioni su cui si paghi la cedolare secca: anche questi concorrono al calcolo del limite di reddito totale per ottenere il bonus.

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo la conversione in Legge 23 giugno 2014 n. 89 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014, per fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione della norma, soprattutto dal punto di vista dei sostituti di imposta, coloro cioè che effettivamente sono chiamati a riconoscere il bonus Irpef degli 80 euro.

La Legge n. 89/2014 ha apportato una rilevante modifica in ordine alla modalità di recupero del credito erogato dai sostituti di imposta eliminando il concetto di "capienza".

In precedenza, infatti, il sostituto di imposta poteva utilizzare solo fino a "capienza", l'ammontare complessivo delle ritenute **disponibili in ciascun periodo di paga** e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Oggi, l'attuale formulazione della norma, prevede che le somme erogate ai lavoratori *"sono recuperate dal sostituto di imposta mediante l'istituto della compensazione"*; pertanto, il recupero del credito da parte dei sostituti d'imposta avviene mediante



compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 con un limite massimo compensabile di € 700.000 (rif. art. 9, comma 2, DL n. 35/2013).

Inoltre, per le caratteristiche di questo credito, non si applica nemmeno la limitazione di cui all'art. 31 DL n. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 €. Pertanto, la Circolare 22/E ha chiarito che la Legge n. 89/2014 ha soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, ma anche il riferimento al “periodo di paga”. **I sostituti di imposta, dunque, erogano il bonus in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente dalla capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.**

Lo strumento per il recupero del credito erogato ai lavoratori rimane esclusivamente il modello di pagamento F24 e si potrà compensare il credito anche in sezioni diverse dalla sezione Erario.

L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello F24.

Il codice tributo per il recupero da esporsi nella sezione Erario del modello di pagamento F24 è “1655”, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, altri enti previdenziali e assicurativi.